



**COMUNE DI NISCEMI**  
*(Libero Consorzio di Caltanissetta)*

## **V Ripartizione**

### **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 2024**

**PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEL PROGETTO DI SECONDA ACCOGLIENZA NELLA RETE SIPROIMI – CATEGORIA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) – APPROVAZIONE PROGETTI SCADUTI IL 30/06/2024, PROROGATI FINO AL 31/12/2026 E AUTORIZZATI ALLA PROSECUZIONE DAL 01/07/2024 AL 31/12/2026 A VALERE SUI F. N. P S.A. CUP: I91H24000100001**

#### **ART.1 – OGGETTO DELL'APPALTO**

Oggetto del presente allegato è la gestione, in prosecuzione, dei servizi previsti dal Progetto di accoglienza integrata dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) nel quadro del sistema SIPROIMI a valere sui fondi F.N.P.S.A. di cui il Comune di Niscemi è titolare (Progetto "SIPROIMI/MSNA" n. 1661) a seguito dell'approvazione della domanda di prosecuzione, ai sensi del D.M. 18 Novembre 2019.

Con D.M n. 29306 del 1 Luglio 2024 il Comune è stato autorizzato alla prosecuzione del progetto dal 01/07/2024 al 31/12/2026 di seconda accoglienza MSNA per un totale di n. 15 posti.

Per servizi di accoglienza integrata si intende la messa in atto di interventi materiali di base (vitto e alloggio) contestualmente a servizi destinati a sostenere ed accompagnare il minore verso l'autonomia ponendo attenzione alla transizione dello stesso all'età adulta.

L'Appaltatore dovrà fornire i servizi minimi obbligatori, così come disciplinati dal Capo IV delle Linee Guida per il funzionamento dei SIPROIMI, allegate al Decreto del Ministero dell'Interno del 18 novembre 2019 e come specificati all'art. 8 del presente Capitolato.

**ART. 2 – DURATA E VALORE DELL’AFFIDAMENTO**

**Il costo complessivo del progetto, per 24 Mesi dal 01/01/2025 fino al 31/12/2026, è di € 854.080,00 (IVA inclusa).** Il progetto è finanziato con le risorse economiche derivanti dal Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi d’Asilo e di Funzionamento del Sistema di Protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI), approvato con il **D.M n. 29306 del 1 Luglio 2024, per il triennio 2024-2026.** Il valore dell’affidamento sarà comunque commisurato al periodo di reale esecuzione del progetto, il quale sarà, eventualmente, ricalcolato dalla data di avvio effettivo del servizio.

Tale importo, invariabile ed in nessun caso suscettibile di revisione per tutta la durata dell’appalto, rappresenta la somma massima erogabile all’Appaltatore per le spese sostenute nella realizzazione delle prestazioni contenute nel presente contratto, purché debitamente e opportunamente rendicontate nel rispetto delle indicazioni del Manuale unico di rendicontazione SIPROIMI (spese ammissibili).

Con gli importi contrattuali il soggetto affidatario si intende compensato di qualsiasi suo avere connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi essendo in tutto e per tutto soddisfatto con il pagamento del corrispettivo e delle somme pattuite, essendo escluse revisioni durante il periodo di durata naturale del contratto.

In ogni caso, il Comune si riserva la facoltà, a tutela dell’interesse pubblico, di procedere, in presenza di provvedimenti normativi statali o di interruzioni o riduzioni del trasferimento dei contributi, alla revoca o riduzione, anche parziale, dell’affidamento delle attività del progetto all’ente attuatore. In tali ipotesi, le risorse economiche saranno rideterminate in funzione dell’equilibrio economico finanziario che dovrà essere assicurato per la realizzazione delle attività del progetto, e comunque nei limiti delle somme effettivamente erogate dal Ministero. Per tale evenienza l’Appaltatore si impegna espressamente a non richiedere nessun risarcimento od indennizzo di sorta.

**ART.3 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE**

Possono partecipare gli operatori economici di cui all’art. 65 del D. Lgs. 36/2023, le Cooperative Sociali e loro Consorzi, le Associazioni di Promozione Sociale di cui all’art. 2 del DPCM 30/03/2001 n. 15241 (in GU 14/08/2001 n. 188).

E’ ammessa la riunione di concorrenti in raggruppamenti temporanei d’impresa, costituiti o costituendi, ovvero in consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile; in tal caso si applicano le disposizioni di cui all’art. 68 del D. Lgs. 36/2023.

Non è ammesso che un operatore partecipi alla presente procedura singolarmente e contestualmente quale componente di altro raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, ovvero partecipi a più raggruppamenti, pena l’esclusione dalla presente selezione dell’operatore stesso e del raggruppamento o del consorzio al quale l’operatore partecipa.

Nel caso gli enti attuatori siano consorzi, è obbligatorio indicare, nello specifico la consorziata erogante i servizi indicati.

In caso di RTI o Consorzi, le domande e le proposte progettuali dovranno essere sottoscritte da tutti gli operatori raggruppati nonché contenere l’impegno che, in caso di selezione, gli stessi soggetti si conformeranno alla disciplina prevista nel presente bando.

C\_F899 - - 1 - 2024-11-22 - 0031785

**Art.4 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

Sono ammessi a partecipare alla presente selezione tutti i soggetti indicati all'articolo 3 in possesso dei seguenti requisiti:

**A) Requisiti di ordine generale**

Non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'artt. 94,95,96,97 del D. Lgs 36/2023 e in ogni altra situazione soggettiva che possa determinare l'esclusione dalla presente selezione e/o l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;

In caso di RTI i requisiti devono essere posseduti e autocertificati da ciascuno dei componenti del Raggruppamento.

**B) Requisiti d'idoneità professionale.**

-Iscrizione alla C.C.I.A.A. di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023,ove prevista;

-Per le cooperative: iscrizione nell'Albo nazionale delle società cooperative per attività pertinente all'oggetto della presente selezione;

-Per le cooperative sociali ex legge n. 381/1991 e i relativi consorzi: regolare iscrizione nella sezione A o B dell'Albo regionale delle cooperative sociali per attività inerenti l'oggetto della presente selezione, precisando i dati dell'iscrizione, l'oggetto sociale e le generalità delle persone che rappresentano legalmente la cooperativa;

-Per gli enti e le associazioni di promozione sociale: regolare iscrizione a uno dei registri previsti dalla legge n. 383/2000 ed esibizione di copia dello statuto e dell'atto costitutivo da cui si evinca lo svolgimento di servizi attinenti all'oggetto della presente selezione;

In caso di RTI i requisiti devono essere posseduti ed autocertificati da ciascuno dei componenti del Raggruppamento.

**C) Requisiti attestanti la capacità tecnico-professionale:**

**1. Esperienza documentata** triennale (2021-2023) e consecutiva nella presa in carico di titolari di protezione internazionale, comprovata attraverso elenco di attività e servizi di accoglienza integrata in essere al momento della presentazione della domanda, come stabilito dal D.M 18 novembre 2019. Nel caso di RTI il medesimo requisito di capacità tecnica deve essere posseduto da tutti gli operatori economici del raggruppamento;

**2. Disponibilità di strutture** residenziali e/o civili abitazioni rispondenti ai seguenti requisiti:

- essere adibite all'accoglienza ed essere ubicate sul territorio del Comune di Niscemi;
- essere idonee ai fini dei servizi di accoglienza integrata;
- essere immediatamente fruibili;
- essere ubicate in centri abitati, ovvero in luoghi adeguatamente serviti dal trasporto Pubblico al fine di consentire una regolare erogazione e fruizione dei servizi di accoglienza integrata;

**D) Requisiti attestanti la capacità economico - finanziaria:**

**1. Avere realizzato un fatturato globale** riferito agli ultimi tre esercizi (2020-2023) di euro uguale o superiore alla somma indicata come base d'asta, nella gestione di servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara. Nel caso di RTI il requisito di capacità economico-finanziaria deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso rispettando le seguenti proporzioni: almeno il 50% deve essere posseduto dall'operatore mandatario e una quota non inferiore al 10% da parte degli operatori economici mandanti;

**2. Solidità economica e finanziaria** dichiarata da almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del decreto legislativo del 01/09/1993 n.385;

E) **Registrazione al Sistema AVCPASS** – In attuazione dell’artt. 224 e 225, del D.Lgs. n. 36/2023, , la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario avviene attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS istituito presso l’ANAC. Tutti i soggetti interessati a partecipare al presente bando devono obbligatoriamente, e a pena di esclusione , registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all’apposito link sul portale AVCP ( [www.avcp.it](http://www.avcp.it) → servizi ad accesso riservato →AVCPASS), seguendo le istruzioni ivi contenute. In particolare, come specificato dalla relazione allegata alla deliberazione AVCP n.111 del 20.12.2012, con le modificazioni assunte nelle adunanze dell’8 maggio e del 5 giugno 2013, l’operatore economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un “PASSOE” da inserire a pena di esclusione, nella busta contenente la documentazione amministrativa. Inoltre, gli operatori economici, tramite un’area dedicata, inseriscono nel sistema documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, che sono nella loro esclusiva disponibilità, e, pertanto, non reperibili presso Enti certificatori. Fermo restando l’obbligo, da parte dell’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dal Disciplinare in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla presente procedura di gara, il PASSOE rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica del possesso dei requisiti stessi da parte di questa Stazione Appaltante.

## ART. 5 – MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO

L’appalto è aggiudicato con procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del Codice degli Appalti di cui al D. Lgs. N. 36/2023, con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con esclusivo riferimento agli elementi qualitativi del servizio offerto, ai sensi dell’art. 108, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 secondo cui *“Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente a quanto previsto dall'allegato II.8, con riguardo al costo del ciclo di vita”*.

L’appalto non è suddivisibile in lotti e non sono ammesse varianti. Non è ammessa la facoltà di presentare offerte per una sola parte dei servizi oggetto della presente gara.

I servizi, progetti e attività oggetto dell’appalto dovranno svolgersi secondo le modalità, le condizioni e le norme previste dal presente capitolato.

ART. 6 – CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA SCELTA DEL  
CONTRAENTE E PUNTEGGI ATTRIBUIBILI

VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA				MAX PUNTI 100
Criteri di valutazione		Sub-criteri di valutazione	Sub Punteggi (Max)	Punteggio (Max)
1. Adeguatezza delle modalità organizzative dei servizi descritti nel Capitolato Tecnico	1 a	Grado di adeguatezza dell’organizzazione dei servizi di accoglienza	10	40
	1 b	Grado di adeguatezza dell’organizzazione dei servizi d’integrazione	10	
	1 c	Grado di adeguatezza dell’organizzazione dei servizi di tutela	10	
	1 d	Grado di adeguatezza della dotazione di mezzi e strumenti per la realizzazione dei servizi descritti	10	
2. Adeguatezza delle strutture di accoglienza	2 a	Grado di adeguatezza delle Strutture di accoglienza con riferimento alla ubicazione territoriale e al livello di accessibilità ai servizi cittadini	10	20
	2 b	Grado di adeguatezza delle Strutture di accoglienza con riferimento alla strutturazione e organizzazione degli spazi interni	10	
3. Qualificazione del Soggetto Proponente e del Gruppo di lavoro	3 a	Grado di esperienza del Soggetto proponente nella gestione di servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai minori stranieri	15	30
	3 b	Grado di esperienza e qualificazione professionale degli operatori che si intendono impiegare nei servizi (Personale tecnico e amministrativo, personale assegnato ai servizi di accoglienza)	10	
	3 c	Grado di adeguatezza del Piano di formazione che si intende attuare nel periodo di esecuzione del servizio (a carico del soggetto proponente)	5	
4. Capacità di Networking	4 a	Grado di conoscenza del Territorio Comunale con specifico riferimento alle attività di integrazione dei destinatari dei servizi	5	10
	4 b	Grado di adeguatezza delle modalità di coinvolgimento e attivazione della rete istituzionale e informale sull’integrazione dei minori stranieri	5	
TOTALE				100

C\_F899 - - 1 - 2024-11-22 - 0031785

**ART. 7- OPZIONI DI MODIFICA DEL CONTRATTO**

Ai sensi dell'art. 120, del codice di contratti pubblici, il contratto potrà essere rinnovato per analogo periodo, anche di anno in anno, a seguito di provvedimenti di proroga/prosecuzione e finanziamento da parte del Ministero e sulla base della valutazione positiva dei risultati conseguiti.

Il Comune, si riserva, in caso di sopraggiunte disposizioni ministeriali circa le risorse assegnate e i posti finanziati o a seguito di rimodulazioni da parte del Servizio Centrale, di apportare le conseguenti modifiche al contratto ai sensi dell'art.120, del D. Lgs. N. 36/2023 e ss.mm.ii.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 120, del Codice 36/2023. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni.

Essendo il progetto oggetto di erogazione di contributo da parte del Ministero, il valore dell'affidamento sarà comunque commisurato sia al valore del contributo effettivamente erogato, sia al periodo di reale esecuzione del progetto, il quale sarà calcolato dalla data di avvio del servizio (che potrà essere in data successiva al 01/10/2024) e fino alla data di conclusione prevista per il 31/12/2026. In tale eventualità, ciò comporterà una conseguente riduzione del valore dell'affidamento senza che ne possa determinare diritto a risarcimento alcuno per l'affidatario. Inoltre, poiché la realizzazione del progetto è subordinato all'erogazione del contributo da parte del Ministero degli Interni, resta inteso che, ai sensi dell'art. 1353 del Codice Civile, l'esecuzione del progetto è sottoposta a condizione sospensiva. A tale scopo i soggetti partecipanti dovranno sottoscrivere, a pena di esclusione, apposita dichiarazione che, dovrà esplicitamente prevedere che, in caso di mancata erogazione del contributo, il Comune di Niscemi nulla dovrà al soggetto affidatario e potrà revocare l'affidamento del servizio di che trattasi.

**ART. 8 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI ED ATTIVITA'**

Di seguito vengono indicate le specifiche tecniche per lo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto.

Finalità, obiettivi e contenuti essenziali del servizio, caratteristiche e specifiche tecniche da erogare ai beneficiari SIPROIMI sono definiti nell'Allegato A "Linee Guida per il funzionamento del SIPROIMI" del Decreto 18 novembre 2019 del Ministero dell'Interno 2019 "Modalità di accesso agli enti locali ai finanziamenti del fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo" e di funzionamento del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI) che costituiscono parte integrante del presente capitolato ancorché non materialmente allegati.

L'Appaltatore dovrà garantire ogni servizio ivi previsto unitamente a quanto offerto in sede di gara tramite l'offerta tecnica/qualitativa. Per quanto riguarda gli standard e le modalità di attivazione e di gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela di cui ai punti precedenti, si rinvia al "manuale operativo" curato dal Servizio Centrale (disponibile sul sito web: <http://www.serviziocentrale.it> ).

**8.1 SERVIZI MINIMI OBBLIGATORI DI ACCOGLIENZA**

**a -Strutture di accoglienza:** *reperimento, organizzazione e gestione degli alloggi adibiti all'accoglienza dei beneficiari:*

Il soggetto attuatore ha l'obbligo di:

- Gestire l'accoglienza dei Titolari di protezione internazionale, presso le strutture da individuare nel territorio del Comune di Niscemi, nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 9 del presente Capitolato;
- Rispettare la normativa vigente in materia residenziale, sanitaria, di sicurezza antincendio e



antifortunistica nelle strutture adibite all'accoglienza;

- Predisporre e organizzare le strutture di accoglienza in relazione alle esigenze dei beneficiari;
- Predisporre un “regolamento” interno all’abitazione e un “contratto di accoglienza” individuale;

#### **b – Condizioni materiali di accoglienza:**

fornitura di vitto, vestiario e biancheria, *pocketmoney* mensile e materiale scolastico; realizzazione di attività di accompagnamento sociale, finalizzate alla conoscenza del territorio e all'effettivo accesso ai servizi locali, fra i quali l'assistenza socio-sanitaria.

L'appaltatore ha l'obbligo di:

- Accompagnare i beneficiari nella fase di insediamento abitativo;
- Garantire il vitto e, ove possibile, soddisfare la richiesta e la necessità di particolari tipi di cibo in modo da rispettare le tradizioni culturali e religiose delle persone accolte;
- Fornire vestiario, biancheria per la casa, prodotti per l'igiene personale in quantità sufficiente nel rispetto delle esigenze individuali;
- Erogare *pocketmoney* secondo le modalità stabilite dal Manuale operativo;
- Facilitare ai beneficiari l'accesso e la fruibilità dei servizi minimi erogati sul territorio, previsti dal Manuale operativo;
- Garantire l'assistenza sanitaria, la presa in carico dei beneficiari e la tutela della loro salute;
- Garantire l'inserimento scolastico, l'iscrizione ai corsi di alfabetizzazione, e l'apprendimento e/o consolidamento della lingua italiana e monitorarne la frequenza;
- Orientare i beneficiari alla conoscenza del territorio di riferimento (trasporti, poste, farmacie, associazioni, etc.).

## **8.2 SERVIZI DI INTEGRAZIONE**

**a –Orientamento e formazione:** *accesso e frequenza ai corsi di formazione; rivalutazione del background dei beneficiari ed identificazione delle aspettative; orientamento e accompagnamento alla formazione e riqualificazione professionale.*

Il soggetto attuatore ha l'obbligo di:

- garantire ai beneficiari l'accesso, la fruibilità e la frequenza dei corsi di formazione; predisporre strumenti volti alla rivalutazione del proprio *background* e all'identificazione delle proprie aspettative (*curriculum vitae*, bilancio di competenze, etc.);
- orientare e accompagnare i beneficiari alla formazione e riqualificazione professionale (corsi, tirocini formativi, etc.) e facilitare l'accesso, al fine di favorire l'acquisizione di nuove competenze;
- facilitare l'accesso all'istruzione scolastica e universitaria;
- facilitare l'orientamento e l'accompagnamento alla procedura di riconoscimento dei titoli di studio e professionali e della certificazione delle competenze;
- garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di lavoro, l'orientamento ai servizi per l'impiego presenti sul territorio e l'accompagnamento all'inserimento lavorativo (contratto di apprendistato, borsa-lavoro contratto a tempo determinato, etc.).

#### **b– strumenti di inclusione sociale:**

*realizzazione di attività di animazione socio-culturale; costruzione/consolidamento della rete territoriale di sostegno al progetto;*

Il soggetto attuatore ha l'obbligo di:

- promuovere e facilitare la realizzazione di attività di sensibilizzazione ed informazione al fine di prevenire l'insorgere di fenomeni di rifiuto o di isolamento dei beneficiari;
- promuovere e facilitare la realizzazione di attività di animazione socio – culturale mediante la partecipazione attiva dei beneficiari (eventi di carattere culturale, sportivo, sociale, etc);
- costruire e/o consolidare la rete territoriale di sostegno al progetto coinvolgendo gli attori locali interessati.

### 8.3 SERVIZI DI TUTELA

**a- Tutela legale:** *orientamento e accompagnamento alle procedure di protezione internazionale; orientamento e informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia di asilo; informazione sulla normativa italiana in materia di ricongiungimento familiare nonché supporto e assistenza nell'espletamento della procedura; orientamento e accompagnamento in materia di procedure burocratico-amministrative.*

Il soggetto attuatore ha l'obbligo di garantire, nei confronti dei beneficiari, nonché degli enti e altre Istituzioni partner del progetto:

- l'orientamento e l'accompagnamento alle procedure di protezione internazionale;
- l'orientamento e l'informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia d'asilo;
- garantire gli adempimenti amministrativi in materia e le dovute azioni di legge in materia di presa in carico dei minori stranieri non accompagnati;
- l'orientamento e l'informazione legale sulla normativa italiana in materia di immigrazione;
- garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di ricongiungimento familiare, il supporto e l'assistenza all'espletamento della procedura;
- l'orientamento e l'accompagnamento in materia di procedure burocratico-amministrative, ivi compresa la consulenza specialistica, il monitoraggio delle procedure di protezione internazionale, nonché l'accesso presso i competenti uffici territoriali (Questura, Prefettura – UTG);
- servizi informativi sui programmi di rimpatrio avviati dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) o da altri organismi nazionali o internazionali a carattere umanitario.

**b- Tutela psico-socio-sanitaria:** *attivazione di supporto sanitario specialistico, laddove necessario; attivazione sostegno psico-sociale sulla base delle specifiche esigenze dei beneficiari; orientamento, informazione e accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza.*

Il soggetto attuatore ha l'obbligo di:

- garantire l'attivazione di supporto sanitario specialistico, laddove necessario;
- garantire l'attivazione del sostegno psico-sociale in base alle specifiche esigenze dei singoli beneficiari;
- garantire l'orientamento, l'informazione e l'accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza;
- nei casi particolari, garantire l'attivazione di interventi psico-socio-sanitari specifici con servizi mirati ed effettivi che attuino le misure di assistenza e supporto;
- costruire e/o consolidare la rete territoriale di sostegno al progetto coinvolgendo gli attori locali interessati.

**c- Attività di mediazione linguistico-culturale:** *attività finalizzate a rimuovere gli ostacoli di natura burocratica, linguistica e sociale; facilitazione dei percorsi di inserimento formativo e socio- culturale; facilitazione nell'espletamento dei servizi di tutela.*

Le attività di cui sopra previste dal presente capitolato devono essere svolte dagli operatori con le conoscenze necessarie ad espletare le attività indicate con l'ausilio, laddove necessario, di mediatori con



specifiche competenze linguistiche al fine di garantire l'efficacia del servizio.

Il soggetto gestore ha l'obbligo di garantire la mediazione linguistico interculturale al fine di:

- favorire l'accoglienza e l'inserimento dei beneficiari nelle strutture;
- favorire i percorsi di formazione e socio-culturale;
- agevolare l'espletamento dei servizi di tutela e facilitare la collaborazione con gli attori istituzionali del territorio.

## **ART. 9 – STRUTTURE DI ACCOGLIENZA**

Le strutture di accoglienza, in numero adeguato ai 15 destinatari del progetto, dovranno possedere i requisiti previsti dall'art. 23 delle linee Guida e rispondenti ai "requisiti minimi delle strutture di accoglienza" declinati nel Manuale Operativo.

Le strutture dovranno quindi essere:

- immediatamente e pienamente fruibili;
- ubicate esclusivamente all'interno del Comune di Niscemi;
- collocate in luoghi non lontani dai centri abitati;
- ubicate in luoghi adeguatamente serviti da mezzi di trasporto;
- dotate di un regolamento interno condiviso che dovrà essere sottoscritto dal beneficiario accolto e che dovrà tenere conto delle specificità del target accolto;
- ad uso esclusivo per l'accoglienza oggetto di questa gara (salvo quanto previsto dalla normativa in merito alla accoglienza di categorie specifiche di beneficiari);
- in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti normative per l'accoglienza di soggetti portatori di esigenze particolari;
- autorizzate e/o accreditate in base alla vigente normativa regionale o nazionale.

L'appaltatore dovrà garantire la disponibilità giuridica delle strutture proposte a titolo di proprietà, affitto, possesso e/o comodato d'uso a decorrere dall'avvio del contratto da adibire esclusivamente all'accoglienza di 15 beneficiari titolari di protezione internazionale del progetto MSNA.

L'elenco delle strutture, comunque dignitose o decorose nell'insieme, dovrà essere inviato 20 giorni prima dell'avvio del progetto, in visione al Committente che potrà chiederne la sostituzione qualora riscontri non conformità alle caratteristiche richieste o inidoneità rispetto ai beneficiari da inserirvi.

Per ogni struttura dovrà essere predisposto un regolamento di Accoglienza (tradotto in più lingue) contenente le regole di funzionamento e di convivenza.

Le soluzioni abitative proposte, compatibilmente con le peculiarità del progetto territoriale complessivo, dovranno essere di differenti tipologie tali da favorire l'accoglienza in gruppo e cercando, per quanto possibile, di rispettare le esigenze dei singoli beneficiari.

La tipologia richiesta è riconducibile ad appartamenti (con un numero minimo di 7 soggetti da poter ospitare ed un massimo di 15).

Tutte le strutture dovranno comunque essere in possesso dei requisiti previsti alle norme vigenti in materia di urbanistica, di edilizia, di prevenzione incendi, di igiene e di sicurezza e dovranno possedere:

- servizi igienici;
- spazio adeguato deputato alla consumazione dei pasti (cucina o refettorio);
- numero di stanze proporzionale al numero di persone accolte;

- spazi comuni per le attività ricreative e di tempo libero ed adeguati spazi per la tutela della *privacy*;
- sistema di riscaldamento a norma di legge;

L'allestimento delle strutture dovrà prevedere, in numero proporzionale alle persone accolte:

- arredi adeguati e funzionali;
- frigoriferi e spazi di conservazione degli alimenti;
- lavatrici e gli altri accessori di lavanderia (stendini, bacinelle, tavola da stiro, ecc.);
- biancheria per la casa, lenzuola, asciugamani, materassi, etc;
- fornitura di attrezzature da cucina (pentole, piatti, bicchieri e piccoli elettrodomestici);
- uno spazio per la televisione;
- un collegamento satellitare per consentire la visione di canali esteri (secondo modalità puntuali e attuabili che possano garantire una condivisione dell'opportunità, senza renderla causa di tensioni);
- un accesso a internet.

Tutte le attrezzature ed arredi dovranno essere preferibilmente di proprietà del soggetto.

L'appaltatore dovrà, altresì, fornire su richiesta per ciascuno degli alloggi la documentazione necessaria a dimostrare che gli immobili presso i quali sarà espletato il servizio siano agibili, con idonea destinazione d'uso, in possesso delle prescritte certificazioni igienico sanitarie, conformi alla vigente normativa in materia residenziale, urbanistica e edilizia nonché a quella in materia impiantistica.

## **ART. 10 - PERSONALE**

L'Ente gestore, per l'espletamento dei servizi di cui alla presente procedura ed ai sensi dell'art. 36 delle Linee guida allegate al DM 18 novembre 2019, ha l'obbligo di garantire un'équipe multidisciplinare con competenze, ruoli e modalità di organizzazione così come previsti dalle linee guida del decreto di cui sopra. È necessario che l'équipe lavori in sinergia con le figure professionali e le competenze presenti negli altri servizi pubblici locali. In particolare si dovrà garantire la presenza di personale specializzato e con esperienza pluriennale, adeguato al ruolo ricoperto e in grado di garantire un'effettiva presa in carico delle persone in accoglienza da comprovare attraverso la presentazione dei curricula degli operatori con indicazione dei titoli di studio conseguiti, le abilitazioni professionali, i corsi di specializzazione, la formazione specifica e l'esperienza professionale acquisita nel settore.

A tal fine prima dell'avvio del servizio dovrà essere fornito l'elenco ed i relativi curricula di tutti gli operatori che si intendono impiegare nel progetto SIPROIMI/MSNA. Nello specifico, in considerazione dell'attuale composizione dell'équipe prevista nel progetto in atto che si intende proseguire alle medesime condizioni attuative, devono comporre l'équipe le seguenti figure professionali:

### **EQUIPE MULTIDISCIPLINARE:**

- Operatori sociali;
- Interprete e mediatore culturale;
- Assistente sociale;
- Psicologo;
- Altre figure professionali

### **CONSULENZE**

- Avvocato;
- Consulente fiscale e del lavoro;
- Mediazione culturale ed interpretatorio;
- Altre figure professionali (Supervisione psicologica).

L'appaltatore s'impegna inoltre a designare e a comunicare al Comune di Niscemi il nominativo del coordinatore del progetto, nonché a trasmettere copia del relativo curriculum vitae.

Tutti gli operatori adibiti al servizio sono tenuti ad un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza e la professionalità necessarie. Gli operatori dovranno altresì osservare il segreto su tutto quanto dovesse venire a loro conoscenza in occasione dell'attività espletata. L'appaltatore, ai sensi dell'**art. 57 del D. Lgs 36/2023 - Clausola Sociale**, si impegna a promuovere la stabilità occupazionale del personale che attualmente presta servizio nel progetto SIPROIMI/MSNA PR.1661 attivo nel Comune di Niscemi.

- L'appaltatore si impegna a garantire il personale necessario alla realizzazione dei servizi di accoglienza integrata sopra descritti.

- L'appaltatore assume direttamente, nelle modalità previste dalla legge, il personale necessario per la realizzazione delle attività del progetto, con esclusione di qualsiasi rapporto diretto di quest'ultimo con il Comune di Niscemi, nel rispetto di tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia, ivi compresi i C.C.N.L. di categoria, la normativa infortunistica e previdenziale, la normativa sul volontariato, nel rispetto di quanto indicato in sede di selezione.

- Il mancato rispetto delle norme in materia di lavoro o previdenziale comporta l'immediata risoluzione del contratto.

#### **L'appaltatore si impegna altresì a:**

- Attenersi al rispetto dei criteri di gestione definiti dall'Amministrazione con proprie disposizioni e delle modalità attuative dei servizi stessi così come definiti in regolamenti e norme di uso;

- Attenersi alle disposizioni impartite dall'Amministrazione nell'espletamento delle attività e dei servizi in gestione, e nel mantenimento degli standard qualitativi indicati;

- Comunicare all'Amministrazione, in seguito all'individuazione, i nominativi degli operatori impiegati, indicati in sede di selezione, nonché a trasmettere copia dei relativi *curriculum vitae*;

- Sostituire tempestivamente anche il personale che, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione e su richiesta scritta, si sia dimostrato non idoneo ad un corretto svolgimento dei compiti assegnati;

- Non sostituire il personale indicato in sede di selezione (i cui nominativi sono comunicati all'Amministrazione) che ha costituito valutazione ai fini dell'individuazione, senza giustificato motivo, che deve essere comunicato all'Amministrazione;

- Nel caso di sostituzione o variazione del personale per giustificato motivo, sottoporre il nominativo del nuovo operatore, il quale deve possedere i medesimi requisiti tecnico-professionali dell'operatore sostituito, al responsabile della Ripartizione Politiche Sociali e Culturali che deve approvare per iscritto il nominativo proposto;

- Garantire, da parte degli operatori, la massima riservatezza su ogni aspetto del servizio svolto ed ad assicurare il rispetto della puntualità degli orari;

- Garantire, a cura degli operatori, l'accompagnamento e l'assistenza dei beneficiari presso gli uffici competenti, quando necessario, anche su richiesta dell'Amministrazione;

- Ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24.10.2007 e ss.mm.ii., garantire la regolarità del D.U.R.C., stabilendo che si procederà alla dichiarazione di decadenza del partenariato nel caso in cui il soggetto gestore non risulti in regola con i versamenti contributivi.

L'appaltatore si impegna inoltre a designare e a comunicare all'Amministrazione il nominativo del Coordinatore referente del progetto, individuato all'interno dei soggetti facenti parte dell'Equipe Multidisciplinare, nonché a trasmettere copia del relativo curriculum vitae.

Il coordinatore, provvedendo a coordinare tutte le attività di accoglienza integrata del progetto, dovrà curare tutti i rapporti con l'Amministrazione nel rispetto di quanto previsto nel presente capitolato a carico dell'appaltatore e di quanto indicato in sede di selezione.

Il coordinatore dovrà assicurare contatti periodici, almeno mensili, con l'Amministrazione relazionando sull'andamento dei servizi erogati nell'ambito del progetto.

#### **ART. 11 - POPOLAMENTO E AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI SIPROIMI**

L'appaltatore dovrà:

- registrare i nuovi ingressi e le uscite dei beneficiari entro tre giorni lavorativi dal loro verificarsi;
- inserire mensilmente informazioni relative ai beneficiari, concernenti la situazione giuridica, il permesso di soggiorno, le eventuali situazioni lavorative, i percorsi scolastici e di formazione nonché i servizi e le prestazioni rese sulla base del progetto di accoglienza;
- inserire tempestivamente le richieste ed i provvedimenti di proroga dell'accoglienza, adottati dalla Direzione Centrale.

Il Responsabile del progetto potrà delegare uno o più soggetti dipendenti dell'appaltatore, ad operare sulle diverse sezioni della banca dati SIPROIMI ad eccezione di quanto previsto al comma 3 dell'art. 37 delle Linee guida del Ministero del 18/11/20019.

#### **ART. 12 - RENDICONTAZIONE**

L'Appaltatore dovrà predisporre e produrre tutta la documentazione relativa alla rendicontazione del progetto secondo quanto previsto dal Manuale di Rendicontazione del Ministero dell'Interno. Nella gestione dei servizi dovranno essere conservati, gestiti ed archiviati tutti i documenti di spesa relativi al progetto.

Inoltre, l'Appaltatore, dovrà supportare e assistere il Comune nella predisposizione della documentazione di rendicontazione dei costi, reportistica e di documentazione delle attività, in forma elettronica o cartacea, tra cui la Relazione Annuale sull'attività di gestione e le schede semestrali ed annuali di monitoraggio.

**La rendicontazione – a cura dell'Appaltatore** – dovrà avvenire nella scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nelle Linee Guida allegate al DM 18 novembre 2019 nonché nel Manuale di rendicontazione redatto dal Servizio Centrale del Ministero dell'Interno.

Si richiede inoltre la gestione di eventuali variazioni del progetto riguardanti il numero dei posti previsti o altri aspetti e la conseguente variazione e rimodulazione del piano finanziario.

La documentazione da predisporre è disponibile sul sito del SIPROIMI e nel Manuale di Rendicontazione a cui si fa completo richiamo per l'esecuzione della prestazione.

#### **ART. 13 - SEDI, STRUMENTI, MEZZI**

Per lo svolgimento delle attività l'Appaltatore deve mettere a disposizione sedi, strumenti e mezzi ai fini della realizzazione degli interventi previsti.

Si elencano a scopo puramente esemplificativo, ma non esaustivo:

- sedi ed uffici necessari alla realizzazione degli interventi, ivi comprese le attività di rendicontazione (telefoni fissi e/o mobili, pc, stampanti, macchine fotocopiatrici, ecc.);
- utenze telefoniche fisse e mobili per il personale dedicato alle attività;
- materiali di cancelleria e di consumo;
- mezzi di trasporto ritenuti necessari per l'espletamento del servizio (assicurazioni, carburante, ecc.);
- strumentazione informatica adeguata (hardware, software, ecc.);
- quant'altro ritenuto necessario per lo svolgimento delle attività previste dal Capitolato e nel rispetto di quanto espressamente previsto dal Manuale SIPROIMI del Ministero dell'Interno.

**ART. 14 – MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

L'Appaltatore opererà secondo le modalità e i programmi di funzionamento dei servizi previsti dal Comune, così come descritto nel presente Capitolato e come specificatamente previsto nel DM 18 novembre 2019.

In particolare, il Comune si riserva il diritto di modificare con propria direttiva, anche in base alle sopravvenienze normative, le modalità ed i programmi di funzionamento dei servizi.

Il Comune si impegna a collaborare fornendo indirizzi, informazioni e supporti organizzativi ed operativi.

Nell'ambito del funzionamento delle attività, l'Appaltatore deve garantire:

- il rispetto della normativa nazionale e regionale in tutti gli ambiti;
- il rispetto della normativa relativa alla privacy, in linea con le disposizioni Europee;
- l'acquisizione delle informazioni inerenti le attività specifiche dell'appalto, per assicurare la diffusione, quando necessario, in tempi utili;
- l'integrazione tra i servizi in gestione con gli altri servizi del Comune. A tal fine gli operatori dell'appaltatore parteciperanno in orario di lavoro a momenti di incontro e coordinamento con operatori di altri servizi, enti e associazioni secondo le esigenze individuate;
- il raccordo costante con le realtà esterne più significative che operano nei vari ambiti oggetto dell'appalto, come enti, organizzazioni, associazioni e privati cittadini;
- la continuità dei servizi prestati ed il rispetto della puntualità degli orari di servizio, assicurando la presenza continuativa degli operatori, in misura adeguata a garantire tutte le attività previste.

**ART. 15 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore, nel rispetto ed in applicazione di tutto quanto previsto nel presente capitolato, si impegna alla esecuzione, con oneri a proprio carico, di quanto previsto nel presente capitolato, garantendo tutti gli adempimenti connessi al buon funzionamento dei servizi richiesti.

In particolare l'Appaltatore è tenuto a:

1. verificare la corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni impartite con il presente capitolato, nonché l'ottemperanza a tutte le norme di legge e regolamenti in materia di diritto del lavoro rispettando gli standard qualitativi, le modalità e le disposizioni impartite dal committente o contenute nel Manuale Operativo e nelle Linee Guida, anche sopravvenute;
2. fornire all'Amministrazione, se richiesto, tutta la documentazione necessaria ad accertare l'effettività di tale ottemperanza;
3. è, inoltre, direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o a opere e materiali che risultassero causati per responsabilità dell'Appaltatore medesimo, anche nel caso di danni prodotti da negligenza e da una non corretta realizzazione delle attività

di cui al progetto;

4. dovrà provvedere tempestivamente e a proprie spese al risarcimento dei danni causati a beni od oggetti e alla riparazione e sostituzione delle parti o strutture di accoglienza deteriorate.
5. Qualora, nell'ambito della realizzazione delle attività del progetto, si verificano irregolarità, problemi o altri inconvenienti di qualsiasi natura, l'appaltatore deve darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione e comunque prestarsi a tutti gli accertamenti del caso;
6. garantire un servizio di reperibilità h 24 a favore dei beneficiari;
7. effettuare controlli periodici di qualità;
8. attivare momenti di partecipazione ed adottare in generale approcci partecipativi con i beneficiari all'interno delle strutture di accoglienza e mediare gli eventuali conflitti;
9. produrre la documentazione relativa all'attuazione delle attività del progetto e monitorare i risultati attesi; instaurare rapporti e contatti con associazioni degli stranieri presenti sul territorio; sviluppare un lavoro di rete e di collaborazione con altri attori del territorio: Istituzioni, Enti, Soggetti del terzo settore in stretto raccordo con il Committente;
10. adempiere agli obblighi e gli oneri assicurativi e antinfortunistici mediante apposite polizze assicurative;
11. rispettare le norme in materia di riservatezza dei dati personali e in materia di codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
12. adottare tutte le proposte di migliorie della qualità delle azioni presentate in sede di offerta tecnica che diventano parte integrante del Contratto;
13. rispettare le vigenti norme in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene del lavoro, in conformità a quanto stabilito dal D. Lgs. N. 81/08 e ss.mm.ii.;
14. predisporre un protocollo operativo che espliciti la procedura da adottare in caso di emergenza, il documento di valutazione dei rischi e i protocolli previsti per l'accoglienza.

#### **ART.16 – SEDE OPERATIVA**

- Al fine di garantire un costante ed efficace coordinamento per lo svolgimento del servizio in oggetto, l'Appaltatore dovrà essere dotato, alla data della domanda di partecipazione, ovvero dovrà impegnarsi a dotarsi entro la data della firma del contratto, di una sede operativa posta nel territorio comunale di Niscemi.
- La sede operativa situata nel territorio comunale di Niscemi dovrà essere dotata di almeno una *work station* con connessione internet nonché di una linea telefonica/fax.
- L'appaltatore dovrà garantire la piena e immediata funzionalità di tale sede, al fine di garantire la prosecuzione del progetto.

#### **ART.17 – ATTIVITA' DI CONTROLLO E ISPEZIONE**

- L'Amministrazione, allo scopo di accertarsi della diligente e puntuale realizzazione delle attività del progetto, si riserva il diritto di compiere ogni ispezione e controllo che ritenga, a suo insindacabile giudizio, opportuno per il monitoraggio complessivo del livello qualitativo del progetto e del rispetto di quanto analiticamente definito agli articoli precedenti. L'Appaltatore è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso ai dipendenti dell'Amministrazione incaricati, per lo svolgimento di controlli e verifiche.
- L'Amministrazione effettua controlli specifici sulla realizzazione delle attività del progetto per verificare la congruenza con i propri programmi ed il rispetto degli standard qualitativi e quantitativi fissati nei documenti programmatici dell'ente.



- L’Amministrazione può attivare, con la collaborazione dell’Appaltatore, verifiche funzionali sul progetto, al fine di accertare l’impatto sul contesto socio – economico di riferimento.

**ART.18 – SUBAPPALTO**

E’ vietato il subappalto e qualsiasi forma, anche parziale, di cessione del contratto.

**ART.19 – CORRISPETTIVO**

- Il trasferimento delle risorse all’Appaltatore, a fronte della realizzazione delle attività di accoglienza integrata di cui all’art d e l presente capitolato, corrisponde all’importo finanziato dal Ministero, oggetto di eventuali ulteriori modifiche ed approvazione da parte di quest’ultimo.

- Le modalità e la periodicità con le quali l’Amministrazione provvederà a trasferire all’Appaltatore le risorse finanziarie saranno definite nel contratto che sarà stipulato tra le parti. Si precisa che il trasferimento delle predette risorse avverrà esclusivamente in seguito all’accreditamento del contributo sul conto della Tesoreria dell’Amministrazione da parte del Ministero dell’Interno.

- **E’, in ogni caso, vietata la cessione del credito per qualunque motivo ad enti terzi come Banche o istituti di riscossione credito, pena la rescissione del contratto in danno.**

- In ogni caso, l’Amministrazione si riserva la facoltà, a tutela dell’interesse pubblico, di procedere alla revoca o riduzione, anche parziale, dell’affidamento dell’attività del progetto all’Appaltatore. In tale ipotesi, la somma da trasferire sarà rideterminata in funzione dell’equilibrio economico finanziario che dovrà essere assicurato per la realizzazione delle attività del progetto.

- L’Amministrazione potrà trattenere dalle risorse da trasferire all’Appaltatore le somme necessarie al pagamento delle eventuali penalità irrogate.

**ART.20 – PENALI**

- Qualora l’Amministrazione riscontrasse inadempienze degli obblighi assunti ovvero violazioni delle disposizioni contenute nel presente capitolato, provvederà ad inviare formale contestazione a mezzo pec, indirizzata al legale rappresentante dell’Appaltatore, invitandolo ad ovviare agli inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee affinché il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsto dal presente capitolato.

- L’Appaltatore potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della contestazione. Nel caso in cui, dall’esito del procedimento di cui sopra, siano accertate da parte dell’Amministrazione casi di inadempimento, salvo che non si tratti di casi di forza maggiore, l’Amministrazione si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell’inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato alla regolare realizzazione delle attività del progetto e del danno di immagine provocato all’Amministrazione stessa oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

- Per ciascuno dei seguenti casi di inadempimento le penali sono così determinate:

<b>INADEMPIENZA</b>	<b>PENALE</b>
---------------------	---------------

Mancata o inadeguata riparazione di eventuali beni o opere danneggiate	da € 500,00 in relazione alla gravità del danno
Mancato rispetto delle disposizioni impartite dall'Amministrazione nella realizzazione delle attività del progetto e relativa rendicontazione nei termini indicati dall'Amministrazione.	fino a €4.000,00 in relazione alla gravità dell'inadempimento
Qualora da ogni indagine o sopralluogo effettuati ai sensi dell'art. 13 emerga uno standard qualitativo non soddisfacente del servizio erogato	€ 2.000,00
Sostituzione del personale senza giustificato motivo	€4.000,00
Mancata sostituzione tempestiva del personale non idoneo	€100,00 al giorno
Sostituzione o variazione del personale Indicato in sede di selezione senza preventiva Approvazione dell'Amministrazione	€2.000,00
Mancata comunicazione dei nominativi degli Operatori impiegati	€ 2.000,00

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Nel caso in cui nell'arco dei sei mesi la stessa tipologia di inadempienza dovesse verificarsi più di una volta, la seconda sanzione sarà raddoppiata rispetto all'importo erogato in sede di prima contestazione.

L'applicazione di tre penalità della stessa natura nel corso dell'anno solare di esecuzione del contratto costituisce causa di risoluzione di diritto dello stesso, fatto salvo il risarcimento del danno.

L'applicazione della penalità è preceduta da contestazione, in qualsiasi forma, dell'inadempienza, alla quale l'Appaltatore avrà facoltà di contro dedurre entro e non oltre dieci giorni, decorsi i quali la violazione si intende tacitamente ammessa.

Le penali di cui sopra non troveranno applicazione esclusivamente nel caso in cui l'Appaltatore sia in grado di comprovare elementi oggettivi, del tutto estranei alla propria sfera di controllo e da soli idonei a determinare il fatto contestato.

Nel caso di applicazione di penali il Committente avrà titolo a rivalersi sul corrispettivo dovuto all'Appaltatore, defalcando il relativo importo dalla successiva fatturazione, ovvero, in caso di incapienza, sulla cauzione definitiva che, in tal caso, dovrà essere reintegrata all'affidatario.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo l'Ente potrà rivalersi anche sulla cauzione, senza bisogno di diffide o formalità di sorta, salvo la facoltà di avanzare richieste di risarcimento per danni ulteriori.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate avverrà dopo aver accertato che ai dipendenti sia stato corrisposto il dovuto, ovvero che la vertenza sia stata definitiva.

Per tale sospensione o ritardo di pagamento, l'Appaltatore non può opporre eccezione al Committente e non ha titolo per il risarcimento di danni.

## ART.21 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Amministrazione potrà disporre la risoluzione del contratto, a proprio insindacabile giudizio, a fronte di accertati inadempimenti da parte dell'Appaltatore. L'accertamento e la contestazione dei seguenti

inadempimenti comporterà l'automatica e immediata risoluzione del contratto:

- a) subappalto anche parziale della realizzazione delle attività di accoglienza integrata previste dal progetto;
- b) tre violazioni in un anno solare che danno luogo alle penalità di cui all'art. 16 o di altri obblighi previsti nel presente capitolato;
- c) mancato rispetto delle norme previdenziali, infortunistiche, assicurative, in materia di gestione del personale;
- d) mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
- e) arbitraria e ingiustificata interruzione/sospensione da parte dell'Appaltatore, non dipendente da causa di forza maggiore;
- f) abituale deficienza o negligenza o ritardo nell'espletamento del servizio quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano i servizi stessi a giudizio insindacabile del Committente;
- g) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente (previdenza, infortuni, sicurezza) e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali;
- h) assegnazione di personale non corrispondente alle qualifiche professionali dichiarate in sede di gara;
- i) inottemperanza all'obbligo di sostituzione del personale non idoneo;
- l) illeciti penali compiuti all'interno della Struttura;
- m) sopravvenute cause ostative o di esclusione legate alla legislazione antimafia e alla Legge n. 136/2010;
- n) violazione degli obblighi in materia di trattamento e tutela dei dati personali.
- o) Insolvenza o fallimento dell'Appaltatore.
- p) Cessione del credito in violazione dell'art. 19 del capitolato;

2. Nel caso di verifica di responsabilità con dolo o colpa dell'Appaltatore per danni e/o furti anche di terzi, l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto.

3. La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà dell'Amministrazione di affidare la realizzazione delle attività del progetto a terzi.

4. All'Appaltatore sarà trasferito l'importo dovuto per le attività realizzate sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità.

5. Qualora l'appaltatore dovesse recedere dal contratto prima della scadenza naturale dello stesso, incorre nella perdita della garanzia di cui all'art. 24 del presente capitolato che verrà incamerata dall'Amministrazione, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

## ART. 22 – GARANZIA PROVVISORIA

Cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. N. 36/2023: l'offerta presentata dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dalla cauzione provvisoria, pari al 2% del valore dell'Appalto, resa esclusivamente: mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussione assicurativa.

A prescindere dalla forma di costituzione prescelta, la cauzione provvisoria deve essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un Istituto Bancario, di un intermediario finanziario autorizzato ai sensi del D. Lgs. 385/1993 o di una Compagnia di Assicurazioni a rilasciare la cauzione definitiva, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto

dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo; le cauzioni provvisorie prestate dai soggetti non aggiudicatari sono restituite alla conclusione della procedura di scelta del contraente. Nel caso di costituzione della cauzione mediante fideiussione bancaria o rilasciata da intermediario finanziario di polizza fideiussoria assicurativa, essa dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'articolo 106 del D. Lgs. n. 36/2023, l'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNICEI ISO9000. Per fruire di tale beneficio il concorrente dovrà presentare la certificazione di sistema di qualità in copia fotostatica riportante l'attestazione "copia conforme all'originale", sottoscritta dal titolare o legale rappresentante e corredata da una copia di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità. Sono consentite le ulteriori riduzioni previste per i contratti relativi ai servizi, cumulabili e non, per gli operatori in possesso delle certificazioni indicate e secondo le previsioni di cui all'art. 106 del Codice degli appalti.

### **ART.23 – POLIZZE ASSICURATIVE**

1. E' obbligo dell'Appaltatore adottare, nella realizzazione delle attività del progetto, tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operatori, dei beneficiari e di chiunque fruisca delle strutture di accoglienza. In caso di danni a persone o cose, la responsabilità civile è a carico del soggetto gestore, intendendosi integralmente sollevata l'Amministrazione da ogni responsabilità.

2. Per i rischi di Responsabilità civile verso Terzi e verso i propri Operatori (RCT/O), il soggetto attuatore dovrà inoltre stipulare apposite polizze assicurative, da presentarsi prima della stipula della convenzione, per un periodo pari alla durata della convenzione stessa:

3. Nella polizza dovrà essere prevista espressamente la rinuncia all'azione di rivalsa da parte della Compagnia

C\_F899 - - 1 - 2024-11-22 - 0031785

Assicuratrice nei confronti dell'Amministrazione per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività del progetto.

Il Comune di Niscemi è da considerarsi tra il novero dei Terzi.

Il massimale richiesto per tale copertura dovrà essere non inferiore ad Euro 1.000.000,00 e anche il massimale per la RCO dovrà essere non inferiore ad Euro 1.000.000,00. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione Comunale, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri (condizione indispensabile anche in caso di attivazione di nuova polizza), e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 1.500.000,00 (euro unmilione cinquecentomila/00). Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

#### **ART.24- SPESE E GARANZIA DEFINITIVA**

La stipula della convenzione avverrà nei termini stabiliti dall'Amministrazione e sarà comunicata all'Appaltatore con apposita convocazione. All'atto di stipula dovrà essere costituita garanzia definitiva. Tutte le spese di bollo, registro o altri oneri fiscali connessi alla convenzione, sono a carico dell'Appaltatore.

**La Cauzione definitiva** ai sensi dell'art.117 del D.Lgs n. 36/2023 l'impresa aggiudicataria dovrà costituire, con le modalità e le previsioni di cui all'art.117 del D.Lgs. n. 36/2023, all'atto della sottoscrizione del contratto d'appalto o dell'eventuale esecuzione anticipata del servizio, una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo contrattuale valida per l'intera durata dell'appalto, dovuta al concessionario a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto. Tale cauzione costituita attraverso fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria, dovrà essere prestata solo da:

- Istituti di credito o da banche autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993;
- Imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione;
- Intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

L'importo della predetta garanzia fideiussoria sarà ridotto alla metà nel caso in cui il soggetto attuatore sia in possesso della certificazione UNIENISO9001:2000.

#### **La cauzione deve:**

- prevedere l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva esclusione del debitore principale e l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione;
- garantire il risarcimento di eventuali danni subiti dall'Amministrazione ed il rimborso delle spese che la stessa dovesse sostenere durante l'applicazione della convenzione a causa di inadempienze o cattiva esecuzione delle attività progettuali.

Il soggetto attuatore è obbligato a reintegrare la cauzione nel caso in cui l'Amministrazione abbia dovuto avvalersene; in caso di inadempienza la quota potrà essere detratta dagli importi dovuti per la realizzazione delle attività del progetto, previa comunicazione scritta. Nel caso in cui la cauzione risulti insufficiente resta alvo per l'Amministrazione esperire ogni altra azione risulti necessaria.

La somma sarà svincolata al termine del contratto, previa verifica del corretto svolgimento da parte del soggetto attuatore degli obblighi derivanti dal contratto, e dopo che sia stata accertata la sussistenza di tutti i presupposti di legge per procedere in tal senso.

## **ART. 25 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii., l'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti al presente contratto, impegnandosi ad utilizzare un conto corrente bancario o postale dedicato, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, dedicati a ricevere i pagamenti dovuti per il servizio in parola.

In particolare i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

L'Appaltatore si impegna a comunicare, entro sette giorni al Comune, eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010; con il corrispettivo fissato, seguito dell'aggiudicazione dell'Appalto, l'Aggiudicataria si intenderà compensata di ogni suo avere o pretendere al Comune per i servizi medesimi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, in tutto essendo soddisfatta dal pagamento degli importi di contratti.

Nell'ipotesi in cui le relative transazioni siano state eseguite senza avvalersi di conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.a., ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il contratto sarà risolto di diritto ai sensi della normativa vigente come anche specificato nell'art 19 del presente documento.

## **ART.26-DEFINIZIONECONTROVERSIE**

In caso di controversia, le parti convengono che l'autorità giudiziaria competente per territorio sia, in via esclusiva, quella del Foro di Gela. Nelle more della definizione della controversia, il soggetto attuatore non può esimersi dal continuare le sue prestazioni e deve assicurare la perfetta regolarità dell'espletamento delle attività del progetto. E' escluso il deferimento.

**Il Responsabile della 5^ Ripartizione**  
Avv. Salvatore Massimiliano Arena

C\_F899 - - 1 - 2024-11-22 - 0031785